



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

33

Data di registrazione

08/02/2023

OGGETTO: **ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI - MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI – REVOCA ORDINANZE N. 34/2017 E N. 30/2023**

SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

VISTA la LRT n. 39/2000 “legge Forestale della Toscana”;

VISTO il “Regolamento forestale della Toscana” emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna, all'assetto idrogeologico del territorio comunale e costituiscono un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO l'art. 58 del Regolamento forestale che individua e disciplina le “*Azioni a rischio d'incendio*” come segue:

1. costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76 , comma 1 lettera a) della legge forestale:

- a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- b) l' abbruciamento di residui vegetali;
- c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

2. lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio;

VISTO altresì l'art. 59 del sopra citato regolamento, che individua le Aree *soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi* e ne disciplina le azioni come segue:

1. le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'articolo 58, comma 1:

- a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale;
- b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale;
- c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

2. nei territori non compresi nelle aree di cui al sopra citato comma 1, sono consentite le azioni di cui all'art 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per il quale si applica quanto stabilito dall'articolo 66;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 66 comma 1 del Regolamento forestale della Toscana, *nel periodo a rischio di incendi* (periodo definito all'articolo 61 del Regolamento), **su tutto il territorio regionale** "tutti gli abbruciamenti sono vietati";

- sempre ai sensi dell'art. 66 comma 1 del Regolamento forestale della Toscana, *nel periodo non a rischio di incendi*, gli abbruciamenti dei residui vegetali *devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni*" dettate agli articoli 57bis "Reimpiego nel ciclo colturale dei residui ligno-cellulosici" e 66 "Abbruciamento di residui vegetali" del Regolamento;

DATO ATTO che *nei periodi non a rischio incendi* – la disciplina per l'abbruciamento di residui vegetali:

- *nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 lett c* (fascia di terreno contigua ai boschi e alle aree ad essi assimilate, di larghezza pari a 50 metri) è **dettata dall'art. 66 comma 4 del Regolamento Forestale;**
- *nelle aree al di fuori di quelle di cui all'art. 59, comma 1 lett c*, è **dettata dall'art. 66 comma 5 del Regolamento Forestale;**

RITENUTO di estendere le norme per l'abbruciamento dei residui vegetali previste dal Regolamento Forestale per le aree di cui all'art. 59 comma 1 lett c, alle aree esterne ad esse, integrando altresì detta disciplina, con ulteriori disposizioni (orari di abbruciamento, distanza dalle abitazioni e da strade pubbliche, numero di persone presenti durante l'abbruciamento) al fine di disporre di maggiori garanzie atte ad evitare la propagazione del fuoco;

DATO ATTO che conseguentemente, *l'abbruciamento dei residui vegetali sia nelle aree di cui all'art. 59, comma lett c del Regolamento Forestale che nelle aree al di fuori di esse*, dovrà essere così disciplinato:

- a) l'abbruciamento deve essere effettuato, in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
- b) l'abbruciamento deve essere effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione, a distanza superiore a 30 metri dalle abitazioni adiacenti diverse da quelle del richiedente e a distanza superiore a 25 metri da strade pubbliche;
- c) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli (tali da poter essere immediatamente spenti con attrezzi disponibili), in quantità non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti);
- d) le operazioni devono essere attuate in presenza di almeno di 2 persone, di cui una maggiorenne, che sorvegliano costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificano l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
- e) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
- f) l'abbruciamento dovrà rispettare il seguente orario:
 - periodo ottobre - aprile: dall'alba sino alle ore 12.00 e dalle 15 alle 17.00;
 - periodo maggio - giugno: dall'alba sino alle ore 11.00;

Quanto sopra è valido salvo eventuali dichiarazioni di periodo a rischio incendi da parte degli Enti competenti;

RITENUTO opportuno ai sensi dell'art. 66 comma 6 del Regolamento Forestale, che per gli abbruciamenti dei residui vegetali che avvengono in **area montana esterna alle aree boscate**, sia presentata al Comune la *preventiva comunicazione* delle attività di abbruciamento;

STABILITO che l'area soggetta a preventiva comunicazione delle attività di abbruciamento è così definita:

area ad EST delle viabilità sottoelencate, partendo dal confine Nord verso il confine Sud del territorio comunale e precisamente:

- Strada Regionale Toscana (SRT) n.12 – Abetone Brennero;
- via XX Settembre;
- Largo Shelley;
- Via Niccolini;
- Via delle Sorgenti “SP 30 del Lungomonte pisano”;

PRECISATO che, nei periodi non a rischio, l'*abbruciamento di stoppie di cereali o altri abbruciamenti diffusi, non concentrati in cumuli*, è disciplinato dall'art. 66 commi 4b e 5d del Regolamento Forestale e precisamente:

- *nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 lett c, devono essere evitati* gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo;
- *nelle aree al di fuori di quelle di cui all'art. 59, comma 1 lett c*, gli abbruciamenti di stoppie di cereali o altri materiali non concentrati in cumuli, sono possibili ma, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento;

CONSTATATO altresì la pericolosità degli incendi boschivi che si propagano su *aree di interfaccia urbano-rurale*, quali quelle individuate nel Piano di protezione civile approvato dal Comune con delibera di C.C. n. 27/2020;

RILEVATO che il vigente Piano Antincendio Boschivo della Regione Toscana, indica le fasce parafuoco quali misure di prevenzione atte a limitare il propagarsi di incendi nelle aree di interfaccia urbano-rurale;

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. che ***nei periodi non a rischio***, l'abbruciamento dei residui vegetali - **sia nelle aree di cui all'art. 59 comma 1 lett c del Regolamento Forestale che nelle aree al di fuori di esse** – avvenga secondo quanto sotto disciplinato:

- a) l'abbruciamento deve essere effettuato, in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
- b) l'abbruciamento deve essere effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione, a distanza superiore a 30 metri dalle abitazioni adiacenti diverse da quelle del richiedente e a distanza superiore a 25 metri da strade pubbliche;

- c) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti);
- d) le operazioni devono essere attuate in presenza di almeno di 2 persone, di cui una maggiorenne, che sorvegliano costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificano l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
- e) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
- f) l'abbruciamento dovrà rispettare il seguente orario:
 - periodo ottobre - aprile: dall'alba sino alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
 - periodo maggio - giugno: dall'alba sino alle ore 11.00;Quanto sopra è valido salvo eventuali dichiarazioni di periodo a rischio incendi da parte degli Enti competenti;

2. che, ai sensi dell'art. 66 comma 6 del Regolamento Forestale, per gli abbruciamenti dei residui vegetali che avvengono in **area montana esterna alle aree boscate**, sia presentata al Comune la *preventiva comunicazione* delle attività di abbruciamento. intendendo per **area montana esterna alle aree boscate**, quella posta ad EST delle viabilità sottoelencate, partendo dal confine Nord verso il confine Sud del territorio comunale e precisamente:

- Strada Regionale Toscana (SRT) n.12 – Abetone Brennero;
- via XX Settembre;
- Largo Shelley;
- Via Niccolini;
- Via delle Sorgenti “SP 30 del Lungomonte pisano”;

3. ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di **aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie**, ricadenti *nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile*, di provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità;

4. la revoca delle ordinanze n. 34/2017 e n. 30/2023 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento

RICORDA CHE

1. nei *periodi non a rischio*, gli abbruciamento di stoppie di cereali o altri abbruciamenti diffusi, non concentrati in cumuli è disciplinato dall'art. 66 commi 4b e 5d del Regolamento Forestale, come segue:

- *nelle aree di cui all'art. 59, comma lett c*, **non sono consentiti** gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo;
- *nelle aree al di fuori di quelle di cui all'art. 59, comma 1 lett c*, **sono possibili** gli abbruciamenti di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli. In assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento;

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

pagamento di una somma **minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00** per le violazioni agli obblighi di cui al punto 1 del presente provvedimento;
pagamento di una somma **minima di euro 25,00 e massima di euro 150,00**, per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;
pagamento di una somma **minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00**, per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente provvedimento;
e delle sanzioni penali, previste dalle normative sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Comando Polizia Municipale;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
Associazione di Volontariato S.A.V.A. "Squadra Antincendi Volontari Asciano" –
pec: gabriele.salvadori@pec.it
C.R.I. Pontasserchio sede Pontasserchio –pec: cl.pontasserchio@cert.cri.it
Pubblica Assistenza sede San Giuliano Terme – pec: pec@pec.pageservizi.it,
- Affidamento Servizio di Pronta reperibilità di Protezione Civile
Geste – pec: geste@pec.it
- Comando Stazione Carabinieri di San Giuliano Terme
pec: tpi26952@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri di Pontasserchio
pec: tpi30054@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Pisa
pec: fpi43544@pec.carabinieri.it
- Commissariato di Polizia di Stato – Questura di Pisa
pec: dipps160.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli
pec: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
- Direzione Provinciale ANAS
Struttura Territoriale Toscana - pec: servizioclienti@postacert.stradeanas.it
- Direzione Provinciale viabilità – pec: protocollo@provvisa.pcertificata.it

- Direzione Ferrovie - RFI Unità Territoriale Pisa
rfi-dpr-dtp.fi.utpi@pec.rfi.it
 - Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord - pec: protocollo@pec.cbtoscananord.it
 - Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
sede legale di Pisa – pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
 - Provincia di Pisa – pec: protocollo@provpisa.pcertificata.it
- e inviata per conoscenza a:
- Presidenza Giunta Regione Toscana - pec: regionetoscana@postacert.toscana.it
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pisa - pec: protocollo.prefpi@pec.interno.it;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri – pec: tpi23445@pec.carabinieri.it

L'ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di del Comune di San Giuliano Terme

RENDE NOTO

- ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notifica, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notifica.
- a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Fantoni Funzionario Responsabile del Servizio Protezione Civile – Ambiente (n. tel. 050/819305 – efantoni@comune.sangiulianoterme.pisa.it)

Il Dirigente
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)